



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1653

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi

02/10/2025 - 03:15

Indice

1. DDL S. 1653 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1653	5
1.2.2. Testo approvato 1653 (Bozza provvisoria)	7
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	12
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 383(ant.) del 25/09/2025	13
1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 384(pom.) del 30/09/2025	15
1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 386(pom.) del 01/10/2025	27
1.4. Trattazione in consultiva	36
1.4.1. Sedute	37
1.4.2. Resoconti sommari	38
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	39
1.4.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446(pom.) del 30/09/2025	40
1.4.2.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	47
1.4.2.2.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 337(pom.) del 30/09/2025	48

1. DDL S. 1653 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1653

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi

Titolo breve: *Festa nazionale San Francesco*

Iter

1 ottobre 2025: approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Successione delle letture parlamentari

[C.2097](#) assorbe [C.2231](#)
 approvato

S.1653 assorbe [S.1269](#)
approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Iniziativa Parlamentare

[On. Maurizio Lupi](#) (NM(N-C-U-I)-M)

Cofirmatari

[On. Pino Bicchielli](#) (NM(N-C-U-I)-M) , [On. Iaria Cavo](#) (NM(N-C-U-I)-M) , [On. Alessandro Colucci](#) (NM(N-C-U-I)-M) , [On. Calogero Pisano](#) (NM(N-C-U-I)-M) , [On. Francesco Saverio Romano](#) (NM(N-C-U-I)-M) , [On. Martina Semenzato](#) (NM(N-C-U-I)-M) , [On. Franco Tirelli](#) (NM(N-C-U-I)-M)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **23 settembre 2025**; annunciato nella seduta n. 344 del 23 settembre 2025.

Classificazione TESEO

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI, FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI

Articoli

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.2), SCUOLA (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mariastella Gelmini](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)

(dato conto della nomina il 25 settembre 2025).

Sostituita da Sen. [Giusy Versace \(Cd'I-UDC-NM \(NcI, CI, IaC\)-MAIE-CP\)](#) (dato conto della nomina il 30 settembre 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede deliberante il 24 settembre 2025. Annuncio nella seduta n. 345 del 24 settembre 2025.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali e del Comitato per la legislazione

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1653

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1653

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **LUPI**, **BICCHIELLI**, **CAVO**, **Alessandro COLUCCI**, **PISANO**,
ROMANO, **SEMENZATO** e **TIRELLI**

(v. stampato Camera n. 2097)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 settembre 2025

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della festa nazionale
di San Francesco d'Assisi)*

1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.

2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: « il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; » è inserito il seguente capoverso:

« il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia; ».

3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: « dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e » sono sostituite dalle seguenti: « della Santa Patrona d'Italia » e, al secondo comma, le parole: « i Santi Patroni speciali d'Italia sono » sono sostituite dalle seguenti: « la Santa Patrona d'Italia è »;

b) nel titolo, le parole: « dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e » sono sostituite dalle seguenti: « della Santa Patrona d'Italia ».

Art. 2.

(Celebrazioni istituzionali)

1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.

2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.

3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

1.2.2. Testo approvato 1653 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1653

Senato della Repubblica

Attesto che la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), il 1^o ottobre 2025, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei deputati Lupi, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato e Tirelli, già approvato dalla Camera dei deputati:

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi

Art. 1.

(Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi)

1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.

2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: « il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; » è inserito il seguente capoverso:

« il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia; ».

3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: « dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e » sono sostituite dalle seguenti: « della Santa Patrona d'Italia » e, al secondo comma, le parole: « i Santi Patroni speciali d'Italia sono » sono sostituite dalle seguenti: « la Santa Patrona d'Italia è »;

b) nel titolo, le parole: « dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e » sono sostituite dalle seguenti: « della Santa Patrona d'Italia ».

Art. 2.

(Celebrazioni istituzionali)

1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.

2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.

3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59557

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 383(ant.) del 25/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025

383^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1653) Deputato LUPI e altri. - Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, approvato dalla Camera dei deputati

(1269) Giusy VERSACE. - Riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice **GELMINI** (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) illustra i disegni di legge in titolo, sottolineando che il disegno di legge n. **1653**, già approvato dalla Camera dei deputati, intende introdurre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte del santo nell'anno 2026.

Il testo si compone di tre articoli che disciplinano, rispettivamente, l'istituzione della festa nazionale nella giornata del 4 ottobre - giornata in cui la Chiesa cattolica celebra San Francesco - le celebrazioni istituzionali previste per l'occasione e le relative disposizioni finanziarie e finali.

Ricorda che la giornata del 4 ottobre è attualmente considerata solennità civile, ma la disciplina specifica per quel che concerne la sua celebrazione è stata più volte modificata negli anni. In particolare, la solennità civile del 4 ottobre in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena è stata istituita dall'articolo 1 della legge n. 132 del 1958. Tale norma prevedeva originariamente l'imbandieramento dei pubblici edifici e l'orario ridotto nei pubblici uffici, rinviando espressamente alla disciplina introdotta dall'articolo 3 della legge n. 260 del 1949 per le solennità civili dell'11 febbraio (anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede) e del 28 settembre (anniversario dell'insurrezione popolare di Napoli). Successivamente, la legge n. 54 del 1977, che dispose la soppressione di numerosi giorni festivi, rimosse, all'articolo 2, la riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici in occasione delle solennità civili, precisando, altresì, che tali riduzioni sono vietate salvo autorizzazioni disposte dalla legge. Infine, la legge n. 24 del 2005 ha modificato l'articolo 1 della sopracitata legge n. 132 del 1958, stabilendo che il 4 ottobre fosse considerata, oltre che solennità civile, anche come giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse.

Il testo in esame, all'articolo 1, comma 1, individua le finalità della festa nazionale di San Francesco d'Assisi nella celebrazione e promozione dei valori della pace, della fratellanza, della tutela

dell'ambiente e della solidarietà. Il comma 2 modifica la legge n. 260 del 1949, aggiungendo il 4 ottobre all'elenco delle giornate considerate festive con gli effetti previsti dalla medesima legge (osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e divieto di compiere determinati atti giuridici). Il comma 3 interviene invece sul testo dell'articolo 1 e sul titolo della legge n. 132 del 1958, eliminando i riferimenti a San Francesco d'Assisi. La solennità civile del 4 ottobre ivi prevista resta, dunque, in onore della sola Santa Caterina da Siena.

L'articolo 2 disciplina le celebrazioni istituzionali per la ricorrenza del 4 ottobre, configurandole come facoltative. In particolare, al comma 1 si prevede che le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possano favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. Il comma 2 specifica che le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente. Al comma 3, infine, si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura del santo, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati. Il comma 4 precisa che dall'attuazione di tale articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 prevede che - per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 - è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Il comma 2 precisa che a tali oneri, dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015. Ai sensi del comma 3, il provvedimento in esame entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

L'autorizzazione di spesa è disposta a partire dal 2027 in quanto il 4 ottobre 2026 ricorrerà in una giornata domenicale.

Il disegno di legge n. [1269](#), d'iniziativa della senatrice Versace, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 riconosce la giornata del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, al fine di celebrare e promuovere i valori di pace, fratellanza, tutela dell'ambiente e solidarietà, incarnati dalla figura del santo.

L'articolo 2 dispone che la giornata del 4 ottobre sia riconosciuta come giorno festivo su tutto il territorio nazionale, ai sensi della legge n. 260 del 1949.

All'articolo 3 si prevede che, in occasione della giornata del 4 ottobre, le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale promuovano, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente. Si prevede altresì che le scuole, le amministrazioni pubbliche e altri soggetti pubblici o privati possano organizzare eventi, manifestazioni e celebrazioni che promuovano la storia, i principi e gli insegnamenti di San Francesco. Il Ministero dell'istruzione e del merito invita le scuole di ogni ordine e grado a promuovere attività didattiche e progetti educativi dedicati alla figura del santo, alla sua storia e ai valori da lui rappresentati.

Infine, gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la previsione sull'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, considerata la connessione esistente tra i diversi testi, propone che essi siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone di adottare fin d'ora come testo base per il seguito della discussione del disegno di legge n. [1653](#) trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 384(pom.) del 30/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025

384^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1653) Deputato LUPI e altri. - Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, approvato dalla Camera dei deputati

(1269) Giusy VERSACE. - Riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta antimeridiana del 25 settembre scorso.

Il presidente [BALBONI](#) comunica che, per il prosieguo della discussione dei disegni di legge in titolo, la senatrice Gelmini sarà sostituita dalla senatrice Versace, che diviene relatrice sui provvedimenti in discussione.

Ricorda poi che nella scorsa seduta era stato adottato come testo base, per il prosieguo della discussione, il disegno di legge n. 1653, approvato dalla Camera dei deputati.

Propone quindi di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione, all'unanimità, conviene sulla rinuncia alla fissazione del predetto termine.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che la discussione dei disegni di legge in titolo proseguirà nella seduta già convocata per domani, mercoledì 1° ottobre alle ore 14, con l'intento di approvare il disegno di legge, qualora siano stati acquisiti i pareri delle Commissioni chiamate a pronunciarsi in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 25 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.0.603/11, 10.0.603/12 e 10.0.603/16, che pertanto risultano inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, e non saranno quindi posti in votazione.

Il parere è invece non ostativo sugli emendamenti 10.0.603/1, 10.0.603/2, 10.0.603/3, 10.0.603/10, 10.0.603/13, 10.0.603/14, 10.0.603/15 e 10.0.604.

Sull'emendamento 25.1, a rettifica della precedente valutazione, è stato espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una proposta di riformulazione.

Avverte poi che è stato presentato l'emendamento del relatore 10.0.605 (pubblicato in allegato).

Alla scadenza fissata alle ore 14 di lunedì 29 settembre non sono stati presentati subemendamenti.

Sono stati poi presentati due subemendamenti (pubblicati in allegato) riferiti all'emendamento del relatore 10.0.604.

Fa presente che è stato altresì presentato l'emendamento del relatore 4.0.601 (pubblicato in allegato) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è stato fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 1° ottobre.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) - stante l'esigenza di concludere l'esame del disegno di legge, in vista della calendarizzazione in Assemblea - si riserva di non accettare più ulteriori emendamenti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) reputa che una decisione in tal senso sarebbe saggia, sebbene tardiva.

Si procede quindi con la votazione dell'emendamento 4.0.1 (testo 2).

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) esprime un parere conforme.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario all'emendamento in esame, sottolineando come una proposta emendativa che interviene su una tematica di grande rilevanza, quale i servizi di trasporto pubblico di linea, non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati, richiederebbe una relazione di accompagnamento e dovrebbe essere corredata da elementi di approfondimento come la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di impatto della regolamentazione, in modo da rendere il legislatore edotto delle modifiche apportate. Invece, purtroppo, la tecnica di produzione normativa adottata dal Governo e dalla maggioranza priva il decisore parlamentare degli strumenti di conoscenza necessari a comprendere gli effetti di emendamenti di grande impatto.

Ritiene poi che la Presidenza della Commissione avrebbe dovuto valutare con attenzione l'ammissibilità di emendamenti che riscrivono la disciplina di interi settori ordinamentali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda incidentalmente come l'emendamento 4.0.1 relativo ai servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati fosse presente fin dall'inizio tra gli emendamenti al disegno di legge in esame. Peraltro, la riformulazione ora in votazione deriva da un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva come il fatto che l'emendamento in esame non sia stato presentato dal relatore aggravi la situazione in cui la Commissione si trova a operare, in quanto si privano i senatori della possibilità di presentare subemendamenti. Osserva poi come una tematica di tale rilevanza richiederebbe un apposito ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce come l'emendamento in esame fosse nella piena conoscenza dei senatori, fin dalla prima scadenza del termine di presentazione delle proposte emendative lo scorso aprile.

Posto in votazione, l'emendamento 4.0.1 (testo 2) è approvato.

Il senatore [TREVISI](#) (*FI-BP-PPE*) fa proprio l'emendamento 25.1 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), conformemente al parere non ostativo condizionato, reso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 25.1 (testo 2) sul quale il relatore Della Porta e il sottosegretario Castiello esprimono un avviso favorevole.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ribadisce anche per tale emendamento le considerazioni critiche svolte nella precedente dichiarazione di voto. Infatti, l'emendamento 25.1 (testo 2) modifica la disciplina sui

servizi erogabili da parte delle farmacie. Si tratta di un tema di indubbia complessità, la cui valutazione richiederebbe un'apposita relazione illustrativa di accompagnamento ed elementi istruttori che consentano al legislatore di valutare l'impatto della nuova disciplina. Peraltro, una proposta di tale portata avrebbe chiesto un rigoroso vaglio di ammissibilità.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia un voto di astensione, sottolineando come, in linea generale, il proprio Gruppo sia favorevole ad ampliare la gamma dei servizi erogabili da parte delle strutture farmaceutiche.

Tuttavia, nel metodo, rileva come l'esame di questo emendamento in sede di Commissione Affari costituzionali rischi di invadere la competenza della 10^a Commissione. Inoltre, un legislatore equilibrato dovrebbe bilanciare tutti gli interessi concorrenziali; purtroppo, l'emendamento in esame non tiene conto delle esigenze delle parafarmacie e della professionalità del relativo personale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Giorgis e Cataldi.

Viene quindi posto in votazione è approvato l'emendamento 25.1 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 29.0.3.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) interviene per fornire chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento volto ad escludere la nominatività dei titoli di accesso ai parchi di divertimento. Infatti, la nominatività dei titoli è funzionale a prevenire i casi di bagarinaggio. Tuttavia, tale fenomeno non si registra nel caso dell'accesso ai parchi di divertimento, il che rende ultronea, in questo caso, la previsione della nominatività dei titoli di ingresso.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) osserva come la nominatività dei titoli rappresenti comunque uno strumento per garantire la sicurezza.

Il RELATORE esprime parere favorevole sulla proposta 29.0.3, purché riformulata in un testo due, volto a circoscrivere la portata dell'emendamento.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [LISEI](#) (FdI), accogliendo la proposta del relatore e del Governo, riformula l'emendamento 29.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto in votazione, l'emendamento 29.0.3 (testo 2) viene approvato.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 31.600/1 e 31.600/2, mentre, sull'emendamento a sua firma 31.600, rappresenta la necessità di una modifica formale volta a specificare le disposizioni oggetto di abrogazione. Riformula quindi l'emendamento 31.600 in un testo 2, pubblicato in allegato, sul quale il parere è favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) rileva come i subemendamenti possono comunque essere riferiti anche al testo 2 dell'emendamento 31.600.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#) esprime parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 31.600/1 e 31.600/2.

Successivamente, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 31.600 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1004\) ROMEO e altri.](#) - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

[\(1575\) SCALFAROTTO.](#) - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

[\(1627\) GASPARRI.](#) - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1004 e 1575, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1627, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 agosto.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1627, a firma del senatore Gasparri, recante disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 dispone che la Repubblica italiana, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro

l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, adotti l'integrale definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) il 26 maggio 2016.

Si specifica, pertanto, che per antisemitismo si intende una determinata percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebraiche o non ebraiche, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto e si dispone che le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottino misure per prevenire e reprimere tali manifestazioni.

Si prevede, inoltre, che la Conferenza unificata si riunisca con cadenza biennale per analizzare la situazione dell'antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.

L'articolo 2 stabilisce che i Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca adottino iniziative di formazione iniziale e permanente del personale dedicate allo studio della cultura ebraica e israeliana e all'analisi dei casi di antisemitismo. In particolare, dispone che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotti - entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge - una «Guida pratica di lotta contro l'antisemitismo», contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative e modelli di verbali di denuncia da parte di vittime di atti di antisemitismo, in cui siano accuratamente definiti gli elementi costitutivi dei reati o delle circostanze aggravanti per motivi di antisemitismo.

Si prevede altresì l'istituzione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, per favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse e contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l'antisionismo.

Si specifica, infine, che all'attuazione dell'articolo 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 demanda a un regolamento, da adottare su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministeri dell'università e della ricerca, dell'interno e della giustizia, la definizione delle misure per la prevenzione e la segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita in ambito scolastico o universitario, specificando altresì le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione da parte del personale preposto.

L'articolo 4 integra l'articolo 604-*bis* del codice penale (che punisce la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa) con due ulteriori commi: il primo prevede che la pena della reclusione da due a sei anni, già prevista dal terzo comma dell'articolo medesimo, si applichi anche quando la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si fondano in tutto o in parte sull'ostilità, sull'avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, sui loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della *Shoah* o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione. Il secondo comma aggiuntivo prevede un'aggravante: se l'offesa è recata con l'uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini, riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o la negazione del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà.

Si precisa, infine, che ai reati di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, come modificato dalla disposizione in esame, si applicano gli istituti della giustizia riparativa previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2022.

Stante la stretta connessione di contenuto, propone che il disegno di legge in commento sia trattato congiuntamente ai disegni di legge n. 1004 e n. 1575, già all'esame di questa Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta di abbinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 25 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) propone che sugli emendamenti da 1.513 a 1.522, che si differenziano tra loro esclusivamente per la variazione a scalare di una percentuale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti in esame, rileva il carattere paradossale dell'andamento di queste sedute, in cui le opposizioni continuano una battaglia ostruzionistica, a fronte del silenzio dei Gruppi di maggioranza. Un legislatore saggio dovrebbe invece riflettere con ponderazione, per individuare gli strumenti utili a bloccare una crescita esponenziale dell'astensionismo, fenomeno, questo, verificatosi anche in occasione delle ultime elezioni regionali nelle Marche.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole sulle proposte emendative, rileva come l'esito delle elezioni regionali di ieri nelle Marche abbia consegnato una netta vittoria alla coalizione di centrodestra, ma, contestualmente, abbia registrato un aumento dell'astensionismo di circa 9 punti percentuale.

Tale fenomeno dovrebbe indurre la maggioranza e il Governo a una riflessione attenta sugli emendamenti delle opposizioni e ad avviare un ragionamento circa l'opportunità di inserire elementi di condizionalità ai quali subordinare il conferimento di premi di maggioranza.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole, ritenendo che le proposte emendative in esame vadano a temperare i difetti del disegno di legge della maggioranza che, riducendo il ricorso al ballottaggio, priva gli elettori di una possibilità di scelta e lede la capacità di rappresentanza dei sindaci.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.513, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.519, 1.520, 1.521 e 1.522.

Il [PRESIDENTE](#) propone che sugli emendamenti da 1.523 a 1.532, che si differenziano tra loro esclusivamente per la variazione a scalare di una percentuale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti in esame, osservando che, alla luce dell'esito ben chiaro delle elezioni regionali di ieri nelle Marche, andrebbe in ogni modo avviata una riflessione sulla percentuale molto alta di astensione, pari a circa il 50 per cento degli aventi diritto. Infatti, a fronte di un astensionismo così elevato, la risposta fornita dal disegno di legge in esame risulta essere, a suo avviso, una scorciatoia che va in senso opposto a quello necessario. Altresì, con la limitazione del turno di ballottaggio, si incentiva la formazione di coalizioni eterogenee, a scapito della chiarezza delle proposte politiche. In tal modo, si finisce per aumentare quella disaffezione che, a parole, si vorrebbe contrastare.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti, sottolineando come la disaffezione a cui faceva riferimento la senatrice Valente debba, a suo avviso, considerarsi come una disillusione in quanto i cittadini non vedono più nella politica una capacità di risposta ai problemi quotidiani. A titolo di esempio, si sofferma sul provvedimento che estende la ZES alle Regioni Marche e Umbria a ridosso delle elezioni, come peraltro già verificatosi nel caso dell'Abruzzo. Non vanno poi dimenticate le storture nel processo di ricostruzione post terremoto in Italia centrale.

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario sugli emendamenti in esame dissentendo dalla *ratio* alla base delle proposte emendative. A suo avviso, non ha senso combattere l'astensionismo attraverso la mancata attivazione dei premi di maggioranza, perché, in tal modo, si privano di un potere decisionale anche gli elettori che si recano alle urne, il che rischia di aumentare la disaffezione, invece che contrastarla.

Nel ricordare poi come l'astensionismo sia risalente nel tempo, come peraltro testimoniato dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna nel 2014, in cui l'affluenza si fermò al 37 per cento, rileva che l'astensionismo medesimo ha motivazioni diverse che andrebbero analizzate distintamente. Un caso da non trascurare è anche l'astensionismo di quelle fasce di elettorato che si trovano in condizioni economiche agiate e che non sono interessate a partecipare ai processi elettorali.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.523, 1.524, 1.525, 1526, 1.527, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531 e 1.532.

Il [PRESIDENTE](#) propone che sugli emendamenti da 1.533 a 1.542, che si differenziano tra loro esclusivamente per la variazione a scalare di una percentuale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti, e ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Barcaiuolo, prospetta la necessità che, a fronte dell'impossibilità di recuperare la partecipazione alle consultazioni elettorali, si abbandoni la strada della verticalizzazione politica e dell'individuazione di sistemi basati su premi di maggioranza, per approcciare una diversa direzione, basata su un sistema elettorale proporzionale, in cui ogni forza politica si presenta alle elezioni con il proprio programma e la costruzione di maggioranze avviene successivamente, in sede parlamentare. Infatti, l'assenza di partecipazione incide sulla legittimità delle istituzioni e sulla relativa capacità di governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), riprendendo le considerazioni svolte dal senatore Barcaiuolo, osserva come, sicuramente, l'affluenza tenda ad aumentare quando la contesa elettorale appare più incerta, mentre, nei casi in cui l'esito risulta scontato l'astensionismo tende ad aumentare. Ribadisce poi le considerazioni svolte nelle precedenti sedute sul dualismo tra rappresentatività e governabilità e sul fatto che, negli ultimi trent'anni, il relativo dibattito ha sempre premiato, anche da parte dell'area progressista, le opzioni per la governabilità, senza però che sia aumentata la qualità della democrazia. Spesso poi si sono adottati sistemi elettorali in cui, al premio di maggioranza, sono state affiancate pure clausole di sbarramento.

A seguito di una riflessione svolta, ritiene che probabilmente l'istituto dell'elezione diretta risulti incompatibile con la qualità del sistema democratico e anzi accresca la crisi delle democrazie.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole e si sofferma sull'utilità del turno di ballottaggio, che consente agli elettori di esercitare una seconda opzione.

Ritiene poi che andrebbe preso ad esempio il sistema vigente nel Parlamento europeo e in altri Parlamenti, come quello spagnolo, in cui è presente una commissione per l'esame delle petizioni quale sede di confronto tra la classe politica e le istanze sociali. Al riguardo, ricorda di avere lui stesso avanzato una proposta in tal senso, su cui sarebbe utile aprire un'interlocuzione con la maggioranza.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.533, 1.534, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538, 1.539, 1.400, 1.541 e 1.542.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che sugli emendamenti da 1.543 a 1.552, che si differenziano tra loro esclusivamente per la variazione a scalare di una percentuale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CATALDI](#) (*M5S*) e della senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), la Commissione respinge, con separate votazioni, le proposte 1.543, 1.544, 1.545, 1.546, 1.547, 1.548, 1.549, 1.550, 1.551 e 1.552.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che sugli emendamenti da 1.553 a 1.561, che si differenziano tra loro esclusivamente per la variazione a scalare della percentuale del *quorum* strutturale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Con un'unica votazione, sono quindi respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.553, 1.554 e 1.555.

Successivamente, sono posti contestualmente in votazione e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.556, 1.557 e 1.558.

In seguito, sono posti contestualmente in votazione e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.559, 1560 e 1.561.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1578) Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, richiama le precedenti fasi dell'esame, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra una proposta di parere alternativo contrario, pubblicata in allegato, presentata dal suo Gruppo, rilevando le criticità contenute in un disegno di legge che, tra l'altro, presenta aspetti di sovrapposizione con il disegno di legge n. 1184 in materia di semplificazione di attività economiche, rendendo ulteriormente complicato un esame ponderato da parte della Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

Risulta quindi preclusa la proposta di parere alternativo avanzata dal gruppo del Partito democratico.

(1660) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) stigmatizza le modalità di esame di un provvedimento molto delicato. In pochi minuti, questa Commissione è chiamata a formulare il parere su un decreto-legge recante disposizioni di diverso tenore, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle sull'applicazione dei giudici di pace, sul rafforzamento delle corti d'appello, sull'applicazione a distanza dei magistrati, sul tirocinio dei magistrati e sulla magistratura di sorveglianza.

Altresì, sempre attraverso questo decreto-legge, si interviene sulla disciplina dei braccialetti elettronici. Si persiste pertanto in una modalità di legiferazione che impedisce un dibattito approfondito sia in questa Commissione sia, nel caso di specie, nella Commissione di merito e poi in Aula.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, sottolineando come l'ennesimo ricorso alla decretazione di urgenza sia sintomatico dell'incapacità del Governo e della maggioranza di adottare soluzioni strutturali per risolvere i problemi del Paese.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1639) Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario, stigmatizzando un disegno di legge dal sapore elettorale, che veicola l'idea illusoria per cui l'estensione della ZES comporti una riduzione del carico fiscale.

Evidenzia, altresì, la mancanza di misure finalizzate ad incentivare in maniera sistematica gli investimenti produttivi, anche in considerazione delle caratteristiche dei distretti industriali marchigiani.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 1° ottobre 2025, già convocata alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9, per l'avvio dell'esame, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 1353-B sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente e sull'istituzione dell'Alta Corte disciplinare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- rientrano nell'ambito di interesse della 1^a Commissione le norme di cui all'articolo 1 che, al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, introduce dei parametri obiettivi per individuare l'andamento insoddisfacente della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché le previsioni normative di cui all'articolo 2, che reca una disciplina sanzionatoria per la violazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI GIORGIS, PARRINI E VALERIA VALENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578

La Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione,
in sede di esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025," (A.S. 1578);

premessi che,

il provvedimento in esame reca un insieme eterogeneo di norme che nelle intenzioni del Governo dovrebbero rimuovere ostacoli regolatori e amministrativi finalizzati allo sviluppo della concorrenza nel nostro Paese;

il disegno di legge, in realtà, nei tre capi in cui è strutturato, non affronta alcuna seria riforma regolatoria ed amministrativa in grado di migliorare il livello della concorrenza nei diversi settori produttivi e più in generale nel mercato, in contrasto con lo spirito originario della legge per la concorrenza, con le raccomandazioni europee al nostro Paese e senza tenere conto degli obiettivi del PNRR e delle segnalazioni periodiche dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato; molte disposizioni incluse nel testo sono prevalentemente di natura correttiva o di "aggiustamento secondario" in settori già regolamentati, e non prefigurano riforme strutturali volte all'apertura dei mercati;

le misure, limitate a pochi settori e ad aspetti secondari, non appaiono in grado di migliorare la trasparenza e l'efficienza nei servizi pubblici locali, nei trasporti e nella sanità, limitandosi ad introdurre aggiustamenti di minore rilievo in tema di vigilanza sulla gestione dei servizi locali, per favorire la concorrenza nella mobilità elettrica e nel trasporto ferroviario regionale, per chiarire il regime delle società tra professionisti e in ambito sanitario limitatamente a cosmetici e biocidi; le disposizioni in tema di servizi pubblici locali, sebbene essenziali per l'efficacia del monitoraggio e mirate a garantire l'efficacia del controllo pubblico e l'accountability amministrativa, non appaiono in grado di alterare l'impianto generale di gestione dei servizi pubblici locali, limitandosi a colmare soltanto un vuoto procedurale;

le norme sulle società tra professionisti sono una chiarificazione normativa per superare contenziosi e prassi non omogenee, tuttavia distanti da un intervento di ampia liberalizzazione del settore; in merito alle norme sul settore sanitario, il provvedimento si limita ad un adeguamento dell'impianto sanzionatorio sull'uso non conforme e non professionale di cosmetici e sull'immissione in commercio di prodotti a cui si attribuiscono proprietà biocide o terapeutiche;

l'articolo 5, recante misure di semplificazione per la determinazione dei diritti aeroportuali, la cui portata in termini concorrenziali appare alquanto flebile, evidenzia la confusione con la quale opera l'esecutivo nella gestione dei provvedimenti. In Commissione 1^a è da mesi in discussione l'A.S. 1184 in tema di semplificazioni economiche e tale disposizione avrebbe potuto avere sede in questo provvedimento. Al contempo, si assiste alla reiterata presentazione di emendamenti del Relatore al citato A.S. 1184, di contenuto spesso non attinente alle semplificazioni economiche, che avrebbero

dovuto essere inserite per competenza in altri provvedimenti, ivi compreso il provvedimento in esame; tale situazione, che con preoccupazione sembra diventare ormai una consuetudine, supera i limiti e le regole della legiferazione corretta da parte del Parlamento, con ricadute negative oltre che sulle prerogative dei senatori, sull'efficacia, sulla chiarezza e sulla omogeneità del nostro sistema normativo; tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1660

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le diverse disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del provvedimento risultano riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
- per quanto di interesse di questa Commissione, si segnala l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che modifica il codice del processo amministrativo, devolvendo il contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e prevedendo, in relazione alle suddette controversie, l'applicazione del rito abbreviato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1184](#)

Art. 4

4.0.601

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzarsi ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Art. 10

10.0.604/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 10.0.604, capoverso "Articolo 10", al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

10.0.604/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 10.0.604, capoverso "Articolo 10", al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.0.604

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole: "delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del *territorio e del mare*» sono sostituite dalle seguenti: "dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

b) al comma 703, la parola: "adottano" è sostituita dalla seguente: "adotta";

c) al comma 703, le parole: "alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria" sono sostituite dalle seguenti: "alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura";

d) al comma 703, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.";

e) dopo il comma 703, è aggiunto il seguente: "703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti."».

10.0.605

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici)

1. Gli articoli 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.

Art. 25

25.1 (testo 2)

[Ternullo](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 25 - 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3

ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il n. 3), è sostituito dal seguente: "3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale";

b) alla lettera e), le parole: "rientranti nell'ambito dell'autocontrollo" sono soppresse;

c) la lettera *e-quater*) è sostituita dalla seguente: "*e-quater*) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa";

d) dopo la lettera *e-quater*), sono inserite le seguenti: "*e-quinquies*) l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva per il contrasto all'antibiotico-resistenza; *e-sexies*) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali";

e) alla lettera f), dopo le parole: "spesa a carico del cittadino," sono inserite le seguenti: "scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale".

2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da *e-quater*) a *e-sexies*) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono a carico degli utenti.

3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

4. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.

5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

6. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009.».

Art. 29

29.0.3 (testo 2)

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo)

1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "lo spettacolo viaggiante" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i parchi divertimento)".

Art. 31

31.600 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

«l-bis) articolo 2-octies, commi 2, 4 e 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

l-ter) articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.».

Conseguentemente, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, apportare le seguenti modificazioni:

- all'articolo 14, comma 2, alinea, sopprimere le parole "o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2";*
- all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole ", da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2";*
- all'articolo 49, comma 3, sostituire le parole "degli articoli 5, comma 2, e" con le seguenti: "dell'articolo".*

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 386(pom.) del 01/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2025

386^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1653) Deputato LUPI e altri. - Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, approvato dalla Camera dei deputati

(1269) Giusy VERSACE. - Riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia

(Seguito della discussione congiunta e approvazione senza modificazioni)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha convenuto all'unanimità di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1653 adottato come testo base.

Fa quindi presente che sono pervenuti il parere non ostativo della 5a Commissione e i pareri favorevoli della 7a e della 10a Commissione.

Altresì, il Comitato per la legislazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato per le vie brevi che rinunciano ad esprimere il parere.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dichiara esaurita tale fase procedurale. Si procede quindi alla votazione degli articoli.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1.

Successivamente, con separate votazioni, sono approvati all'unanimità gli articoli 2 e 3.

La relatrice [VERSACE](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) interviene incidentalmente, per esprimere un sentito ringraziamento nei riguardi del Presidente e dell'intera Commissione, che hanno consentito un celere esame del provvedimento.

Ricorda di essere la firmataria del disegno di legge n. 1269, che è stato abbinato al disegno di legge trasmesso dalla Camera, e ritiene molto significativo e importante, anche sul piano simbolico, che - in prossimità degli 800 anni dalla morte del santo di Assisi - si ripristini la festività del 4 ottobre.

San Francesco, oltre ad essere il patrono d'Italia, è anche il santo dell'ambiente, del dialogo e dell'inclusione sociale. Si tratta quindi di una figura di grande importanza storica e di un punto di riferimento universale.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge n. 1653, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con

conseguente assorbimento del disegno di legge n. 1269.

IN SEDE REFERENTE

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere di semplice contrarietà sulle proposte 10.0.604/1 e 10.0.604/2.

Sugli emendamenti 4.0.601 e 10.0.605, è stato espresso parere non ostativo.

Sull'emendamento 14.0.2, a rettifica della precedente valutazione, è stato espresso un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una proposta di riformulazione.

Alla scadenza delle ore 10 di oggi, è stato presentato un subemendamento (pubblicato in allegato) all'emendamento 4.0.601 del relatore.

Fa poi presente che, nella seduta di ieri, è stato approvato l'emendamento 25.1 (testo 2), a seguito del parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla 5a Commissione, che ha rettificato il parere precedentemente reso l'11 giugno.

Al riguardo, fa presente che l'emendamento 25.6 (testo 2) precedentemente approvato deve intendersi riferito al testo dell'articolo 25, come sostituito a seguito dell'approvazione della proposta 25.1 (testo 2).

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame della proposta 10.0.604 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il sottosegretario CASTIELLO esprimono parere contrario sui subemendamenti 10.0.604/1 e 10.0.604/2 e parere favorevole sull'emendamento 10.0.604.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto, denunciando una modalità di legiferazione che conculca le prerogative dei parlamentari. Peraltro, l'emendamento 10.0.604, sul cui merito il proprio Gruppo non è pregiudizialmente contrario, riproduce un emendamento che - in sede di discussione del disegno di legge sulle zone montane - non era stato accolto. Ora, a distanza di poche settimane, si assiste ad un ripensamento, che risulta quantomeno curioso.

Altresì, fa presente che sarebbe opportuno acquisire le motivazioni alla base dei pareri resi dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, stante l'incidenza di tali pareri sull'esame dei disegni di legge "collegati" alla manovra di finanza pubblica.

Ribadisce infine la necessità che gli emendamenti volti a modificare la disciplina di interi settori ordinamentali siano accompagnati da istruttorie - come la VIA e la VIR - che aiutino il decisore politico a comprenderne gli effetti.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle considerazioni del senatore Giorgis.

Per quanto attiene alla motivazione dei pareri della Commissione bilancio, si riserva un'interlocuzione con il presidente Calandrini.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia un voto di astensione sull'emendamento 10.0.604, lamentando criticità nel metodo seguito, stante la mancanza di un'interlocuzione con i territori.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) fornisce precisazioni sulla genesi dell'emendamento 10.0.604, sottolineandone la valenza semplificatrice sia per gli imprenditori agricoli che per le amministrazioni locali.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 10.0.604/1 e 10.0.604/2.

Successivamente, la Commissione approva la proposta 10.0.604.

Con il parere favorevole del relatore e della sottosegretaria [Giuseppina CASTIELLO](#), è poi approvato l'emendamento 10.0.605.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) riformula poi l'emendamento 14.0.2 in un testo 2 (pubblicato in allegato), conformemente al parere non ostativo condizionato reso dalla Commissione bilancio.

Illustra poi la portata normativa dell'emendamento.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) - nel ringraziare il senatore Durwalder per il contributo fornito -

rappresenta l'utilità di avere chiarimenti anche sulla portata della proposta 11.1 (testo 2), che sostituisce interamente l'articolo 11, in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come l'emendamento 11.1 (testo 2) potrà essere spiegato dai proponenti. Con riguardo alle considerazioni precedentemente svolte dal senatore Giorgis, concorda con l'utilità di disporre di relazioni volte a chiarire l'impatto di proposte emendative di particolare rilevanza.

Successivamente, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e la sottosegretaria [Giuseppina CASTIELLO](#) formulano parere favorevole sull'ordine del giorno G/1184/1/1.

Sugli ordini del giorno G/1184/4/1 e G/1184/5/1, il parere è favorevole, purché riformulati secondo altrettante proposte modificative di cui danno lettura.

L'ordine del giorno G/1184/1/1 è quindi accolto.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) riformula poi l'ordine del giorno G/1184/4/1 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che risulta accolto.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1184/5/1 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che risulta accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(162\) GASPARRI](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

[\(199\) NICITA](#). - *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(611\) Mara BIZZOTTO e altri](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

[\(631\) MARTELLA](#). - *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(828\) DE CRISTOFARO e altri](#). - *Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

[\(1242\) Dolores BEVILACQUA e altri](#). - *Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*

[\(1257\) Enrico BORGHI e altri](#). - *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

[\(1481\) GASPARRI e altri](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

[\(1521\) MALAN e altri](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

[\(1570\) BERGESIO e altri](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*

[\(1589\) Mariastella GELMINI e altri](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Parere alla 8ª Commissione su Testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ribadisce la proposta di parere non ostativo con osservazioni illustrata nella seduta del 23 settembre.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario, sottolineando come il testo unificato adottato dalla Commissione di merito non supera il rischio di una procedura di infrazione.

Peraltro, non sono salvaguardate le garanzie proprie dello Stato di diritto e la previsione per cui i componenti del consiglio di amministrazione della Rai sono decisi a maggioranza consegna di fatto il

potere di nomina nelle mani del Governo

Altresì, la società concessionaria del servizio pubblico non vede garantite le risorse finanziarie di cui ha bisogno per svolgere il proprio ruolo

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere, rilevando che il testo unificato adottato dalla Commissione di merito si inserisce nel solco della limitazione delle istituzioni e degli organi di garanzia analogamente, come il premierato, la separazione delle carriere della magistratura e la riforma della Corte dei conti.

Peraltro, si consente alla maggioranza di decidere la composizione integrale del consiglio di amministrazione della Rai.

Si persiste, purtroppo, nella tendenza ad invadere gli spazi di terzietà e garanzia, in spregio ai principi della democrazia liberale.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca

(1158) CALENDIA e altri. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi

(Parere alla 8ª Commissione su Nuovo Testo. Esame. Parere non ostativo)

Il Presidente [BALBONI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Tosato, illustra, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'espressione di un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) propone che sugli emendamenti da 1.562 a 1.570, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione della percentuale del *quorum* strutturale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) fa riferimento all'esito delle elezioni comunali svoltesi domenica scorsa in Valle d'Aosta, per sottolineare come la soglia del 40% possa anche avvantaggiare la coalizione di centrosinistra.

Tuttavia, le proposte emendative in esame non sono rivolte all'utilità spicciola della coalizione, bensì all'esigenza di condizionare l'attivazione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di partecipazione al voto quale garanzia della rappresentatività dei sindaci e quindi anche dell'efficacia di governo.

Risulta infatti illusorio pensare di insistere sulla verticalizzazione politica per contrastare l'astensionismo o per migliorare l'efficienza di governo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, denunciando come con il disegno di legge in esame si voglia sostituire la rappresentanza sostanziale con la rappresentanza formale che costituisce

l'antitesi della democrazia. Peraltro, la stabilità dell'indirizzo politico di Governo non può essere considerata un valore a sé stante, se non accompagnata da istituti di garanzia.

Rammenta, infine, la propria proposta volta a istituire una Commissione parlamentare per le petizioni per restituire centralità ai cittadini.

Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.562, 1.563. e 1.564.

Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.565, 1.566 e 1.567.

In seguito, con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.568, 1.569 e 1.570.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che sugli emendamenti da 1.571 a 1.579, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione della percentuale del *quorum* strutturale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ritiene che lo spirito alla base del disegno di legge della maggioranza consista nel modificare una legge elettorale, che pure ha dato buona prova di sé, per favorire la vittoria della coalizione di centrodestra, anche con la nobile finalità di accelerare l'attuazione del proprio programma di governo.

D'altra parte, la cifra del Governo e della maggioranza si caratterizza per la presentazione di numerose proposte di legge per le quali, in sede parlamentare, vi è stata una chiusura al confronto e al dialogo. Stigmatizza, quindi, una modalità di legiferazione che piega quelle che dovrebbero essere le regole del gioco all'interesse di una sola parte.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti, sottolineando come disegno di legge in esame non risolve i problemi della cittadinanza, analogamente ad altre iniziative del Governo, come il disegno di legge sull'estensione della ZES alle Marche e all'Umbria, dall'evidente sapore elettorale.

Con contestuale votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.571, 1.572 e 1.573 sono respinti.

In seguito, sono posti contestualmente in votazione e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.574, 1.575 e 1.576.

Sono quindi posti contestualmente in votazione e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.577, 1.578 e 1.579.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi che sugli emendamenti da 1.580 a 1.588, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione della percentuale del *quorum* strutturale, si svolga un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole sulle proposte emendative, evidenziando come il disegno di legge della maggioranza si basa su presupposti del tutto infondati.

Infatti, l'argomentazione per cui un sindaco eletto al secondo turno ottiene spesso meno voti del candidato vincente al primo turno non risponde al vero, dal momento che tale circostanza si è verificata in un numero estremamente ridotto di casi.

Sono altresì infondati gli argomenti secondo cui il turno unico favorirebbe l'affluenza alle urne, mentre il doppio turno favorirebbe strutturalmente la vittoria dei candidati del centrosinistra.

In realtà, le recenti elezioni regionali nelle Marche, caratterizzate dal turno unico e da un'affluenza pari alla metà degli aventi diritto, testimoniano come non esista alcuna relazione tra la formula elettorale e il tasso di partecipazione al voto.

Invece, l'affluenza è condizionata dalla percezione della posta in gioco: quanto più l'elezione è combattuta, tanto più l'affluenza aumenta, come testimoniato dai casi delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, nel 2014, quando votò soltanto il 37% degli aventi diritto, e nel 2020, quando la percentuale di partecipazione raddoppiò. Casi analoghi si sono verificati anche in consultazioni elettorali svoltesi in Francia e in Germania.

Il Senatore [CATALDI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sulle proposte emendative in esame. Con contestuale votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.580, 1.581 e 1.582 sono respinti. Successivamente, con contestuale votazione, la Commissione respinge gli emendamenti sostanzialmente identici 1.583, 1.584 e 1.585. Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.586, 1.587 e 1.588. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 162 E CONNESSI

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, si rappresenta l'opportunità di specificare se il parere sullo schema di contratto di servizio espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debba essere adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti o dei votanti;
- all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), capoverso 15-*bis*, con riguardo alla partecipazione senza diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione della Rai, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento ad un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con il riferimento ad un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1184](#)

G/1184/4/1 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1184 recante "*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*",

premessi che

l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, riconosce specifiche tutele a favore delle minoranze linguistiche tedesca e ladina in materia di associazioni di sindacato; in particolare, nella Provincia autonoma di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali, comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'articolo 9 del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

la predetta norma, come è stato affermato più volte dalla Corte di cassazione (cfr. sentenze n. 10848/2006; 15083/2015; 21373/2018; 31419/2021), "*costituisce attuazione della tutela delle*

minoranze linguistiche che la Costituzione colloca tra i compiti fondamentali della Repubblica (art. 6). Si tratta di un valore primario dell'ordinamento giuridico, principio fondamentale della Repubblica che, pur destinato ad essere specificato da norme volte a dare ad esso attuazione, risulta comunque autonomamente dotato di un proprio valore giuridico, capace anche di realizzazioni immediate e indipendenti. Lo dimostra, sia la sedes materiae della norma, sia l'evidente collegamento con gli art. 2 e 3 Cost, stante la garanzia della sfera di protezione, in termini di tutela positiva, non per il singolo in quanto cittadino, bensì al gruppo quale minoranza, e di attuazione del principio di eguaglianza" (cfr. Cass. n. 10848/2006);

tra i diritti e le prerogative - di cui al sopra richiamato articolo 5-bis - riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale vi è la partecipazione alle trattative per la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi nazionali.

considerato che

le associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina rivestono un ruolo importante nella rappresentanza dei diritti dei lavoratori in contesti territoriali con specificità linguistiche e culturali riconosciute dalla normativa statale e costituzionale;

escludere tali associazioni dalla partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale equivarrebbe a negare il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, nonché il riconoscimento e la tutela delle minoranze linguistiche previsto dall'articolo 6, compromettendo il pieno esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori appartenenti a queste comunità;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire la partecipazione delle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, alle trattative per la contrattazione collettiva, al fine di garantire le specificità linguistiche e culturali nei processi negoziali.

G/1184/5/1 (testo 2)

[Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1184 recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese";

premesso che:

l'articolo 6 reca disposizioni concernenti la semplificazione delle forme di contratto del settore marittimo come disposto dal Codice della navigazione;

valutato il contenuto dell'emendamento n. 6.1;

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, impegna il Governo a:

valutare la possibilità di semplificare le forme dei contratti e le loro modalità di sottoscrizione di arruolamento di comandante e personale marittimo affinché questi possano essere annotati e convalidati anche in formato elettronico con firma digitale.

Art. 4

4.0.601/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.0.601, capoverso "Art. 4-bis", al comma 1, sopprimere le seguenti parole:

"di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le

single unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni".

Art. 14

14.0.2 (testo 2)

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia)

1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:

a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato ed indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente;

b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

2. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.

3. L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 è subordinata:

a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;

b) all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;

c) al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del precedente comma 1.

4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinché operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresì ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari ed amministrativi precedentemente sospesi.

5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonché dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del precedente comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di

lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresì le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59557

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446(pom.) del 30/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025

446^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1660) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 2, in materia di incentivi al trasferimento presso le corti d'appello, ai fini calcolo dell'indennità mensile spettante ai venti magistrati assegnati d'ufficio alle corti d'appello, di cui comma 4, che andrebbe confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima concernente le tre mensilità conteggiate con riferimento all'esercizio in corso.

Inoltre, con riferimento allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote fiscali applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In relazione all'articolo 7-bis, andrebbe fornita conferma in merito all'effettiva possibilità che l'affidamento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie inerenti ai provvedimenti emanati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, comprese quelle concernenti il PNRR, possa trovare attuazione nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 8-bis, per i profili di quantificazione, pur trattandosi di autorizzazione disposta come limite di spesa e considerando gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, andrebbero forniti ulteriori elementi sui parametri unitari utilizzati per il calcolo degli oneri previsti, distintamente per le tre tipologie di costi indicate e in merito ai fabbisogni d'impiego ipotizzabili. Sarebbero altresì utili delucidazioni in merito agli oneri per l'avvio del dispositivo, anche al fine di consentire una valutazione del grado di congruità e di spendibilità delle risorse complessivamente stanziati per il 2025.

Per i profili di copertura finanziaria, segnala che il Fondo di rotazione per solidarietà alle vittime dei reati mafiosi costituisce gestione "fuori bilancio" e che, pertanto, non sono puntualmente verificabili gli importi ancora giacenti. Relativamente alla quota annua di finanziamento del Fondo a carico dello Stato, segnala la presenza di uno stanziamento nel bilancio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 2982), mentre il corrispondente stanziamento di spesa relativo alle riassegnazioni (Fondo per esigenze indifferibili) è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Rammenta che la medesima modalità di copertura finanziaria è stata di recente impiegata, per un importo pari a 43.009.239 euro per l'anno 2025, dall'articolo 16, comma 1,

lettera b), del decreto-legge n. 96 del 2025, il quale ha previsto l'utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, che, alla data del 27 giugno 2025, non erano state riassegnate ai pertinenti programmi e restavano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per quanto concerne le risorse disponibili accertate, ai sensi della predetta legge, relativamente all'esercizio finanziario 2022, posto che erano destinate alle esigenze dei ministeri, andrebbe assicurato che la nuova destinazione, prevista dalla copertura in esame, non comprometta i fabbisogni degli stessi.

Quanto allo scrutinio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito alla compatibilità degli effetti attesi per le spese in esame con quelli da ritenersi scontati dai tendenziali di spesa per l'esercizio 2025, relativamente alle ordinarie finalità d'impiego.

Infine, la clausola di neutralità finanziaria, prevista dal comma 2 dell'articolo 10 per le altre disposizioni del provvedimento diverse da quelle onerose indicate al comma 1, andrebbe accompagnata dall'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

In relazione ai profili sopra evidenziati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Fornisce quindi ulteriori chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal relatore: in particolare conferma, per quanto concerne gli "incentivi al trasferimento presso le corti d'appello" di cui all'articolo 2, la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima concernente le tre mensilità conteggiate con riferimento all'esercizio in corso. In merito all'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 97-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di accertamento della fattibilità tecnica di particolari modalità di controllo dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 8-*bis*, assicura che la nuova destinazione delle risorse disponibili accertate non compromette ulteriori diversi fabbisogni.

Conferma, infine, quanto allo scrutinio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, la compatibilità degli effetti attesi per le spese in esame con quelli da ritenersi scontati dai tendenziali di spesa per l'esercizio 2025, relativamente alle ordinarie finalità d'impiego.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché gli ulteriori elementi di chiarimento forniti dal Governo, preso atto che:

per quanto concerne gli incentivi al trasferimento presso le corti d'appello, di cui all'articolo 2, viene confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima concernente le tre mensilità conteggiate con riferimento all'esercizio in corso;

in merito a quanto disposto dall'articolo 8-*bis*, viene assicurato che la nuova destinazione delle risorse disponibili accertate non compromette ulteriori diversi fabbisogni; viene inoltre confermato, quanto allo scrutinio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, la compatibilità degli effetti attesi per le spese in esame con quelli da ritenersi scontati dai tendenziali di spesa per l'esercizio 2025, relativamente alle ordinarie finalità d'impiego,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) dichiara il proprio voto contrario sottolineando che in Aula verrà affrontata, nella giornata odierna, l'ennesima discussione sulla rimodulazione del PNRR: pertanto invita la maggioranza, in particolare sul tema della giustizia, a prendere atto dei fallimenti che hanno riguardato il percorso di attuazione degli investimenti previsti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto

numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1660) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi al voto la proposta di parere.

La Commissione approva.

(1645) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice **LORENZIN** (PD-IDP), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto concerne le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che esse sono volte ad adeguare, in relazione al decorso del tempo necessario per la conversione in legge, le disposizioni finanziarie relative alla clausola di copertura, in particolare prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026 e le spese di missione di cui all'articolo 6 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2028.

Rappresenta inoltre che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame dispone che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 3 dell'articolo 3, viene previsto inoltre che agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo, relative a future modifiche dello stesso, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto di competenza, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1646) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **MAGNI** (Misto-AVS) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per quanto concerne le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, esse sono volte ad adeguare, in relazione al decorso del tempo necessario per la conversione in legge, le disposizioni finanziarie relative alla clausola di copertura, in particolare prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026 e che le spese di missione di cui all'articolo 13 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2028.

Rappresenta inoltre che l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame stabilisce che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2 dell'articolo 4, viene previsto inoltre che agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo, relativi, in base a quanto esposto nella relazione tecnica, a future modifiche dello stesso, nonché alla risoluzione di eventuali controversie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto di competenza, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1647) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, concernenti l'aggiornamento della copertura finanziaria al 2026 (articolo 4, comma 1) e l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria (articolo 4, comma 2), che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1653) Deputato LUPU e altri. - Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che istituisce la Festa nazionale di San Francesco di Assisi, è stato modificato presso la Camera dei deputati introducendo la quantificazione delle indennità per turno festivo per i Corpi di polizia, le Forze armate, i Vigili del fuoco e il comparto del Servizio sanitario nazionale.

Tali oneri, quantificati in 10.684.044 euro a decorrere dal 2027 (in quanto nel 2026 il 4 ottobre cadrebbe di domenica), sono stati coperti mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, andrebbe chiarito se nella quantificazione degli oneri, gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, relativa a disposizioni in materia di ricorrenze festive, siano stati contemplati con riguardo a tutti i comparti interessati dalla disposizione e se siano stati calcolati tutti gli emolumenti da retribuire. In particolare, si chiede conferma che la nuova festività sia esclusa dall'applicazione dell'articolo 5 della suddetta legge n. 260 del 1949.

La rappresentante del GOVERNO conferma che, nella quantificazione degli oneri, sono stati considerati gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949 per tutti i comparti interessati e che sono stati calcolati tutti gli emolumenti dovuti.

Conferma, inoltre, che l'articolo 5 della legge n. 260 del 1949 non si applica alla nuova festività, poiché riguarda solo alcune ricorrenze specifiche ivi contemplate. Inoltre, rappresenta che, per il comparto pubblico, la disciplina del citato articolo 5 è stata superata dalla contrattualizzazione del pubblico impiego avvenuta col decreto legislativo n. 165 del 2001 e le successive riforme nonché dai Contratti collettivi nazionali del lavoro, che regolano oggi le festività e i relativi trattamenti economici.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che nella quantificazione degli oneri, di cui all'articolo 3, sono stati considerati gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949 per tutti i comparti interessati e che sono stati calcolati tutti gli emolumenti dovuti;

viene confermato che l'articolo 5 della legge n. 260 del 1949 non si applica alla nuova festività, poiché riguarda solo alcune ricorrenze specifiche ivi contemplate. Al riguardo, viene peraltro rappresentato che per il comparto pubblico la disciplina del citato articolo 5 è stata di fatto superata dalla contrattualizzazione del pubblico impiego avvenuta col decreto legislativo n. 165 del 2001 e le

successive riforme nonché dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, che regolano oggi le festività e i relativi trattamenti economici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone dunque ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata all'unanimità.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 25 settembre scorso, nonché ulteriori proposte emendative, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.601, con particolare riguardo alle possibili agevolazioni relative ai contributi di costruzione e agli oneri di urbanizzazione. In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, sull'emendamento 10.0.603, con riferimento al comma 13, capoverso «3-bis.», occorre indicare espressamente nella norma, per ciascun anno, gli oneri e le relative fonti di copertura. Rileva quindi, in ordine alla copertura di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che va specificata nel testo l'autorizzazione di spesa di cui si dispone la riduzione, tra quelle ivi previste. Osserva poi che la proposta dispone l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994, già versate alle entrate dello Stato. Appare pertanto necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari della proposta.

In relazione ai subemendamenti alla proposta 10.0.603, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 10.0.603/4, 10.0.603/5, 10.0.603/6, 10.0.603/7, 10.0.603/8, 10.0.603/9 e 10.0.603/17. Occorre altresì valutare i profili finanziari della riformulazione 10.0.603/4 (testo 2), valutandone la compatibilità con il sistema di finanziamento dell'ente interessato.

In relazione ai subemendamenti 10.0.604/1 e 10.0.604/2, non vi sono osservazioni da formulare. Chiede conferma della neutralità finanziaria dell'emendamento 10.0.605, recante misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 11.1 (testo 2), che riformula la proposta emendativa base in termini in parte difforni rispetto alla condizione apposta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 9 settembre, eliminando in particolare la previsione della responsabilità erariale per il responsabile del procedimento in caso di mancata vigilanza.

In merito alle proposte riferite all'articolo 15, sulla proposta 15.0.600 non vi sono osservazioni da formulare.

In merito alle proposte riferite all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 25.0.2.

La sottosegretaria SAVINO, sull'emendamento 14.0.2, a rettifica del parere precedentemente reso, esprime una valutazione di nulla osta condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione di cui dà lettura.

Chiede quindi l'accantonamento delle proposte 4.0.601, 10.0.603, 10.0.603/4, 10.0.603/5, 10.0.603/6, 10.0.603/7, 10.0.603/8, 10.0.603/9, 10.0.603/17, 10.0.603/4 (testo 2), 11.1 (testo 2) e 15.0.600.

In merito alle proposte emendative 10.0.604/1 e 10.0.604/2, esprime un avviso di semplice contrarietà. Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 10.0.605.

Infine, su richiesta del PRESIDENTE, domanda di tenere accantonato l'emendamento 25.0.2.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore [LIRIS](#) (FdI) formula, pertanto, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli

emendamenti accantonati nella seduta del 25 settembre scorso, nonché le ulteriori proposte emendative pervenute, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 10.0.605.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 10.0.604/1 e 10.0.604/2.

Sull'emendamento 14.0.2, a rettifica del parere precedentemente reso, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia)

1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:

a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato ed indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;

b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

2. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.

3. L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 è subordinata:

a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;

b) all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;

c) al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del precedente comma 1.

4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinché operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresì ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari ed amministrativi precedentemente sospesi.

5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonché dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del precedente comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresì le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.»

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 4.0.601, 10.0.603, 10.0.603/4, 10.0.603/5, 10.0.603/6, 10.0.603/7, 10.0.603/8, 10.0.603/9, 10.0.603/17, 10.0.603/4 (testo 2), 11.1 (testo 2), 15.0.600 e 25.0.2."

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio.

La relatrice **AMBROGIO** (FdI) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, gli articoli da 1 a 5 recano disposizioni di carattere ordinamentale, in relazione alle quali non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 6 consente l'utilizzo del Fondo per il sostegno e la promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge n. 197 del 2022, anche per campagne di informazione volte alla diffusione e all'utilizzo di strumenti di controllo parentale nonché a promuovere l'uso consapevole della rete sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Al riguardo, il Fondo citato prevede una dotazione di 1 milione di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025: il suo utilizzo andrebbe quindi limitato al solo 2025, tenendo comunque conto dell'approssimarsi della scadenza del termine dell'autorizzazione di spesa utilizzata.

Occorre inoltre acquisire conferma della capienza delle risorse del Fondo, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 9 giugno 2023.

In ogni caso, andrebbe valutato l'inserimento nella disposizione in esame di un limite massimo di spesa, al fine di evitare pregiudizi su interventi già programmati a valere sulle risorse interessate, se capienti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1634) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

La rappresentante del GOVERNO deposita una Nota recante elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.2.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 337(pom.) del 30/09/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025

337^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1251) MAZZELLA. - Disposizioni in materia di terapie complementari e integrative

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre.

Interviene in discussione generale il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale osserva che il disegno di legge in trattazione è volto a definire un quadro normativo relativo alle terapie complementari e integrative, in conseguenza della loro diffusione. Ricorda che le terapie complementari e integrative, distinte dalle terapie alternative, sono utilizzate in quanto ausiliari ai metodi di cura convenzionali e sono ormai oggetto di numerosi corsi universitari, sono promosse da società scientifiche e da associazioni nonché riconosciute da alcuni servizi sanitari regionali.

Evidenzia che il disegno di legge in titolo non fornisce una definizione delle terapie complementari e integrative, affidando piuttosto la relativa definizione a una Commissione ministeriale. Inoltre, come specificato dall'articolo 7, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1531) Deputato CIOCCHETTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, approvato

dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della presentazione dell'emendamento 1.100 del Relatore (pubblicato in allegato), sottolineando che nessun subemendamento riferito a tale proposta è stato presentato entro il termine stabilito (ore 12 di ieri).

Rimarca che è tuttora in corso la valutazione del complesso degli emendamenti, propedeutica alla successiva votazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1653) Deputato LUPI e altri. - Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi,

approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in esame, che istituisce la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.

Come specificato dall'articolo 1, comma 1, le finalità della festa nazionale consistono nella celebrazione e promozione dei valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà. Il successivo comma 2 modifica conseguentemente la legge n. 260 del 1949, aggiungendo il 4 ottobre all'elenco delle giornate considerate festive.

L'articolo 2 disciplina le celebrazioni istituzionali per la ricorrenza del 4 ottobre.

Ai sensi del comma 1 le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.

Il successivo comma 2 attribuisce alle istituzioni pubbliche, a livello nazionale, regionale e locale, la facoltà di promuovere iniziative culturali, sociali ed educative, mentre il comma 3 prevede che le scuole di ogni ordine e grado possano promuovere la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura e alla storia del santo, nonché ai valori dallo stesso rappresentati.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, l'articolo 3 autorizza la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dal 2027, di cui 8.793.880 destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il Presidente, in qualità di relatore, presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*), la senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

La Commissione approva infine la proposta di parere.

(1660) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto di competenza della Commissione, il relatore [SILVESTRONI](#) (*FdI*) segnala in primo luogo che l'articolo 1 del decreto-legge n. 117 reca disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, volte a consentire deroghe a carattere temporaneo - in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e quindi non oltre il 30 giugno 2026 - alla disciplina che presiede a regime a tale materia.

L'articolo 2 introduce incentivi per il trasferimento di magistrati presso le corti di appello che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi del PNRR.

L'articolo 3 reca una dettagliata disciplina per consentire le applicazioni a distanza di magistrati ordinari, finalizzata, anche in questo caso, a realizzare gli obiettivi del PNRR di smaltimento dell'arretrato.

L'articolo 4 prescrive ai capi degli uffici che il CSM ha individuato tra quelli in ritardo nel conseguimento degli obiettivi del PNRR di predisporre piani straordinari per superare i ritardi, anche derogando al limite dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno e dai criteri di assegnazione degli affari.

L'articolo 5 riguarda il tirocinio dei magistrati e detta una disciplina derogatoria sia con riguardo alla durata sia con riguardo alle modalità di svolgimento, al fine di prevedere anche un periodo di tirocinio presso le corti di appello, nella materia civile, allo scopo di supportare quegli uffici giudiziari, nei settori maggiormente in sofferenza nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

L'articolo 6 prevede il differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche. Il comma 9, in particolare, proroga il termine di presentazione delle domande di iscrizione al costituendo albo dei pedagogisti, per consentire l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla legge n. 55

del 2024 sino al riordino e completamento di tale normativa. Con una disposizione transitoria si prevede che, qualora non sia stata presentata domanda di iscrizione all'albo, e sino alla prima formazione dell'albo medesimo, resta ferma la possibilità di esercitare le professioni di pedagogisti, di educatori professionali socio-pedagogici e di educatori dei servizi educativi per l'infanzia. L'articolo 7 novella l'articolo 445-*bis* del codice di procedura civile, relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La modifica prevede in primo luogo che - nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, o in quelle relative alla pensione di inabilità e all'assegno di invalidità, - il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza di un termine prefissato per legge per le contestazioni delle parti. La novella, inoltre, prevede la comunicazione del deposito della consulenza tecnica di ufficio da parte della cancelleria e fissa, *ex lege*, da tale momento il termine perentorio, pari a trenta giorni, entro il quale le parti hanno l'onere di contestare le conclusioni della CTU. Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali non è stato ancora conferito l'incarico di consulenza.

L'articolo 8 incrementa la dotazione organica della magistratura ordinaria di cinquantotto unità, finalizzando tale adeguamento all'esigenza di far fronte alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/505 recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (n. 300)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) rileva in primo luogo che lo schema di decreto legislativo in esame, apportando novelle al decreto legislativo 9 novembre 2007, recepisce nell'ordinamento italiano le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/505 che modifica la direttiva 2005/36/CE, recante il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania. Evidenziato che obiettivo dell'intervento normativo è l'armonizzazione della disciplina che presiede alla materia, passa a illustrare l'articolato del provvedimento.

L'articolo 1 riconosce la qualifica di infermiere responsabile dell'assistenza generale per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una specifica formazione; inoltre, disciplina in maniera unitaria le disposizioni relative ai diritti acquisiti specifici di tale tipologia di infermieri che hanno completato la formazione in Romania.

L'articolo 2 fa salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso prima del 3 marzo 2024.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III *bis* ([COM\(2025\) 418 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce il relatore [SATTA](#) (*FdI*) che l'obiettivo generale della proposta di direttiva in esame consiste nell'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE. Le modifiche mirano al rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mediante l'aggiornamento della disciplina sugli agenti

cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, introducendo nuovi valori limite di esposizione e ampliando l'elenco delle sostanze oggetto di regolamentazione. In secondo luogo, la proposta mira a contribuire a migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in linea con il quadro strategico UE in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro ("SSL").

Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono i seguenti: fissare valori limite vincolanti per sostanze pericolose (cobalto e composti inorganici, idrocarburi policiclici aromatici, 1,4-diossano); introdurre i fumi di saldatura nell'elenco delle lavorazioni pericolose; allineare la voce relativa al mercurio e ai suoi composti inorganici divalenti; introdurre un valore limite biologico vincolante per il 1,4-diossano; rafforzare la protezione della salute dei lavoratori, garantendo un livello minimo uniforme a livello comunitario e riducendo le divergenze tra legislazioni nazionali.

Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni in esame, l'allegato I ("Lavorazioni soggette alla direttiva") della direttiva 2004/37/CE è integrato con i lavori comportanti esposizione a fumi che derivano da processi di saldatura contenenti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

L'allegato III ("Valori limite di esposizione professionale") è modificato nei seguenti termini. In primo luogo, è inserito un valore limite per miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene definite cancerogene, accompagnati da un periodo transitorio di sei anni applicabile a specifici settori industriali.

In secondo luogo, la classificazione del mercurio e dei suoi composti inorganici divalenti è aggiornata per un migliore allineamento con la classificazione vigente. Si propone inoltre di inserire nuovi valori limite per il cobalto e i suoi composti inorganici, con specifiche notazioni relative alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria e con un periodo transitorio di sei anni.

Nell'allegato III *bis* ("Valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria") si introduce un valore limite per l'1,4-diossano, con indicazione della via di esposizione cutanea a 45 mg HEAA nelle urine, per grammo di creatinina.

La relazione predisposta dal Governo esprime una valutazione favorevole rispetto alla proposta in esame, riconoscendone il contributo chiarificatore in relazione al quadro normativo attualmente vigente a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, viene evidenziata la rilevanza del rafforzamento della prevenzione dei rischi da esposizione a sostanze cancerogene. Il Governo sottolinea inoltre l'urgenza di procedere all'implementazione delle modifiche normative previste, le quali contribuiscono al superamento dell'attuale situazione normativa frammentata a livello dell'Unione Europea tra gli Stati Membri, che genera disuguaglianze nella protezione dei lavoratori. L'intervento di revisione in esame risulta coerente con l'interesse nazionale in quanto in linea con il quadro strategico UE in materia di SSL 2021-2027.

Dal punto di vista organizzativo, viene evidenziato che la proposta comporta effetti significativi sull'organizzazione della pubblica amministrazione, in particolare per gli enti coinvolti nella vigilanza, controllo, prevenzione e sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro, ASL e Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Sotto il profilo finanziario, la relazione del Governo richiama la valutazione d'impatto della Commissione, che stima costi complessivi per le imprese pari a circa 3,8 miliardi di euro nell'arco di 40 anni, con effetti particolarmente rilevanti per le PMI nei settori a maggiore esposizione. Si evidenzia che un'analisi più puntuale degli oneri sul bilancio nazionale può essere condotta solo in esito ai futuri sviluppi negoziali.

Quanto agli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, la relazione sottolinea i benefici attesi in termini di riduzione dei rischi sanitari, miglioramento delle condizioni di lavoro e riduzione dei costi sanitari, con impatti positivi sulla qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Per le imprese, pur a fronte di costi di adeguamento significativi, sono previste misure di mitigazione, quali l'introduzione di valori limite transitori per il cobalto e gli IPA validi per sei anni, che consentiranno una transizione graduale.

La proposta in esame, infine, secondo la valutazione espressa nella citata relazione del Governo, risulta

conforme al principio di sussidiarietà, nonché a quello di proporzionalità.

In risposta a un quesito del senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il relatore [SATTA](#) (Fdl) specifica che i valori limite previsti dal provvedimento in esame comportano un rafforzamento della prevenzione dei rischi.

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama l'attenzione sulla rilevanza dell'esame della proposta di direttiva in titolo, in quanto parte del processo di formazione della disciplina dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(949) ZULLO e altri. - Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale

(1052) MAZZELLA e altri. - Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la donazione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [SATTA](#) (Fdl) riferisce che i disegni di legge in titolo propongono una disciplina di delega al Governo per la definizione di una normativa sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale e recano altre norme in materia. La delega, secondo entrambi i disegni di legge (articolo 1), deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni di delega.

Entrambi i disegni di legge (articolo 2) pongono come principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

- a) l'accesso alle tecniche di PMA attraverso la sostituzione mitocondriale solo in caso di accertata impossibilità di altro modo di rimozione delle cause della comparsa di malattie mitocondriali durante lo sviluppo prenatale e solo per coppie di maggiorenni, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Il solo Atto Senato n. 949 specifica che i soggetti di ogni coppia (al fine in oggetto) devono essere di sesso diverso;
- b) la possibilità di svolgimento degli interventi in oggetto sulle sole donne con mutazione del DNA mitocondriale nota; inoltre, l'Atto Senato n. 949 prevede in merito che la mutazione nota sia debitamente certificata a seguito di diagnosi prenatale nel corso di precedenti gravidanze o, nei casi di infertilità, a seguito di diagnosi pre-impianto; l'Atto Senato n. 1052 equipara, al fine in oggetto, alla mutazione nota (fattispecie ivi non ulteriormente specificata) l'anamnesi positiva per figlio affetto da malattia causata da mutazione del DNA mitocondriale, debitamente certificata dal medico genetista;
- c) l'applicazione su ogni assistita in termini gradualità, al fine di evitare il ricorso a interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, in conformità del principio della minore invasività;
- d) il divieto tassativo di manipolazione del DNA nucleare dell'ovocita della donatrice e della ricevente, ivi compresa la pratica della selezione del sesso e di ogni altra caratteristica somatica del nascituro;
- e) la non imputabilità dei tratti distintivi biologici e genetici del nascituro alla donatrice;
- f) l'anonimia della donatrice e l'impossibilità della sua identificazione;
- g) il consenso informato, il quale è peraltro disciplinato in via diretta dai due disegni di legge nel successivo articolo 4;
- h) la sorveglianza sanitaria obbligatoria del soggetto nato in base alla tecnica di sostituzione in oggetto. Tale sorveglianza deve essere svolta fino al compimento (da parte del soggetto medesimo) del diciottesimo anno di età. L'Atto Senato n. 1052 prevede che i dati inerenti alla sorveglianza siano tenuti presso il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita dell'Istituto superiore di sanità;
- i) l'individuazione dei requisiti a cui subordinare l'espletamento, presso il Centro nazionale di sperimentazione - unica struttura competente, individuata secondo la procedura prevista dalle

successive norme dei medesimi disegni di legge -, dell'attività inerente alle tecniche di procreazione medicalmente assistita mediante sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale.

I due disegni di legge (articolo 3) prevedono che il suddetto Centro nazionale sia individuato con decreto ministeriale nell'ambito delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il medesimo decreto ministeriale provvede anche all'istituzione, presso la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute, di un tavolo tecnico, avente il compito di procedere alla pianificazione degli interventi di sperimentazione in materia di PMA attraverso la sostituzione mitocondriale. Nella procedura di emanazione del suddetto decreto ministeriale, non si prevede una forma di partecipazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il consenso informato - oltre ad essere posto come principio di delega - è disciplinato in dettaglio in via diretta dai medesimi disegni di legge (articolo 4), con riferimento a ciascuna fase delle tecniche in oggetto. Alla coppia deve anche essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento, come alternativa alla PMA. Si prevede inoltre che il medico responsabile del suddetto Centro nazionale possa decidere (con motivazione scritta) di non procedere alla PMA esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario.

I disegni di legge prevedono infine una relazione annua al Parlamento e recano una norma di copertura finanziaria (articoli 5 e 6).

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) sottolinea l'opportunità di consentire anche alle donne *single* il ricorso alle tecniche oggetto della disciplina proposta.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) pone in evidenza la finalità di prevenire l'insorgere di una patologia rara caratterizzata da conseguenze particolarmente gravi. A tale proposito reputa auspicabile mettere a disposizione di tutte le donne le tecniche di sostituzione mitocondriale.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) specifica che il disegno di legge di cui è primo firmatario ha finalità di prevenzione a favore delle coppie i cui figli possono essere affetti da patologie da mutazione del DNA mitocondriale. Sottolinea che l'*iter* della proposta non può pertanto essere strumentalizzato per imporre modifiche all'impianto della legislazione vigente in materia di procreazione medicalmente assistita.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1531](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il predetto primo sabato coincida con il primo giorno di maggio, la Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato di maggio.»

